Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 6 febbraio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975.

Ricostituzione della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13;

Visto il proprio decreto 3 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1971, registro n. 16 Interno, foglio n. 27, con il quale venne costituita, per un quadriennio, la commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor civile, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 della citata legge, alla ricostituzione della predetta commissione per un ulteriore quadriennio;

Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor civile è composta come segue:

Presidente:

1) Cantatore dott. Luigi, dirigente generale, prefetto in servizio al Ministero dell'interno.

Membri:

2) Varaldo on. dott. Franco, senatore, designato dal Presidente del Senato;

3) Villa on. Ruggero, deputato designato dal Presidente della Camera;

4) Badaloni on. Maria, designata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

5) de Angelis dott. Luigi, dirigente generale, prefetto, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

6) generale di brigata s.p. dei carabinieri, a disposizione, Mele Vito, designato dal Ministro per la difesa;

7) ammiraglio Sq. (a) Tallarigo Carlo, designato dal presidente della fondazione « Carnegie ».

Esercita le funzioni di segretario della commissione il dott. Alfonso Pironti, consigliere dell'amministrazione civile dell'interno.

I componenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) sono nominati sino alla fine della legislatura in corso.

Il Ministro per l'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1975

LEONE

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1975
Registro n. 22 Interno, foglio n. 60

(1280)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1975.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio non compresi in tariffa con adeguamento in vigore nonchè di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. La Piemontese vita, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. La Piemontese vita, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento in vigore e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita i tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento in vigore nonchè le condizioni di polizza pure qui di seguito descritte, presentati dalla S.p.a. La Piemontese vita, con sede in Torino:

tariffa 9, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 9U, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 9M, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 11, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 11U, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 95R, relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia differita a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della sostituzione del premio versato in caso di premorienza dell'assicurato stesso nel corso del periodo di differimento;

tariffa 68, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso nel corso del periodo di differimento (tassi non compresi nella tariffa approvato con decreto ministeriale 8 maggio 1974);

tariffa 7G, relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

tariffa 7GY, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o invalidità totale e permanente, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale;

condizioni di polizza per le assicurazioni temporanee di gruppo, in caso di morte ed in caso di morte o invalidità.

Roma, addì 4 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(1229)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Approvazione della tariffa di assicurazione sulla vita di rendita differita, a premio unico, con controassicurazione adeguabile presentata dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, con adeguamento, e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento, e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, con sede legale in Roma:

tariffa 11R c.a., relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 9 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(1228)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1975.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita per polizze « familiari » nonchè di tariffe complementari di tariffe vita con adeguamento in sostituzione di analoghe in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita per polizze « familiari » e di due tariffe complementari di tariffe vita con adeguamento, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita per polizze « familiari » nonchè le tariffe complementari di tariffe vita con adeguamento in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 4 % dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, con capitalizzazione della decrescenza di premio;

tariffa relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo, durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3 %), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 maggio 1972);

tariffa relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione 10 o 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3 %), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreti ministeriali 19 settembre 1968 e 24 maggio 1972).

Roma, addì 27 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(944)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Terni.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Terni per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 dicembre 1973 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la frazione « Piediluco » del comune di Terni;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Piediluco;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per il lago di Piediluco che costituisce, per i pregi naturali e la spontanea e armonica fusione dell'opera dell'uomo con quella della natura, un insieme di eccezionale bellezza paesistica, uno dei più interessanti dell'Italia centrale, tutto il suo bacino è ancora miracolosamente integro e godibile nel suo significato

estetico e culturale; la parte boscosa delle sue rive è già stata sottoposta a vincolo con decreto ministeriale 26 gennaio 1957; si rileva ora la necessità di tutelare, da pregiudizievoli iniziative edilizie, tutta la sponda anche nella parte est che si impaluda fino ai canneti del caratteristico promontorio di Grugliano e comprendendo anche le alture che a sud, delimitano il bacino e fanno da sfondo a importanti visuali di insieme;

Decreta:

La zona ad est e a sud-ovest del lago di Piediluco sita nel territorio del comune di Terni ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

foglio 175 - particelle 161, 162, 182, 183, 184, 187, 194, 195, 196, 189, 190, 191, 192, 193, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 245, 247, 248, 265, 294, 303;

foglio 195 - particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 64, 65, 66.

In tal modo verrebbe esteso il vincolo su tutte le particelle del foglio 195.

foglio 204 - tutte le particelle del foglio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Terni.

La soprintendenza ai monumenti di Perugia curerà che il comune di Terni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge citata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI TERNI

Verbale della riunione del giorno 3 dicembre 1973

A seguito della convocazione da parte del soprintendente ai monumenti e gallerie dell'Umbria, si è riunita la commissione provinciale delle bellezze naturali il giorno 3 dicembre 1973 alle ore 11 negli uffici dell'amministrazione provinciale di Terni.

(*Omissis*).

La commissione dopo ampia discussione sulla proposta del vice presidente di ampliare sul lato ovest del lago di Piediluco in comune di Terni il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Visto il territorio tutelato con decreto ministeriale 26 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 19 febbraio 1957.

Rilevata la necessità di tutelare anche la zona ovest del lago di Piediluco che costituisce un importante quadro naturale godibile dalle sponde del lago e dai monti circostanti.

La commissione, con il voto contrario del rappresentante degli industriali dott. ing. Enrico Albert, propone a maggioranza di assoggettare il vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1, i territori facenti parte dei seguenti fogli catastali del comune di Terni:

foglio 175 - particelle 161, 162, 182, 183, 184, 187, 194, 195, 196, 189, 190, 191, 192, 193, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 245, 247, 248, 265, 294, 303;

foglio 195 - particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

In tal modo verrebbe esteso il vincolo su tutte le particelle del foglio 195;

foglio 204 - tutte le particelle del foglio.

(*Omissis*).

(853)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Casole d'Elsa.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 luglio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il versante ovest della Montagnola Senese interessante il comune di Casole d'Elsa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Casole d'Elsa;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco di Casole d'Elsa, in persona del sig. Angiolino Palazzuoli, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché rappresenta un comprensorio collinare suggestivo e ricco di testimonianze artistiche e naturali quanto mai notevoli. Il verde dei boschi appare sostanzialmente incontaminato nei profili armoniosi dei

giochi collinari che nelle alture e nei fondo valle includono complessi monumentali anche medioevali e architetture spontanee di altissimo valore ambientale, determinando infiniti quadri naturali e paesaggistici di elevato contenuto estetico. Anche la cospicua rete viaria, dalle dimensioni tradizionali, costituisce di per sé opera d'arte della natura per l'armonico snodarsi dei tracciati e, spesso per i caratteristici muri a secco che delimitano le carreggiate;

Decreta:

La zona del versante ovest della Montagnola Senese sita nel territorio del comune di Casole d'Elsa ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende nel modo seguente:

A) A partire dal punto d'incontro dei confini comunali di Colle Val d'Elsa, Casole d'Elsa e Monteriggioni si segue il confine comunale Monteriggioni-Casole d'Elsa verso est e poi verso sud fino ad incontrare il confine comunale Casole d'Elsa-Sovicille; si segue verso sud-ovest detto confine fino ad incontrare la curva sinuosa ad ovest della strada Colonna di Montarrenti-Colle Val d'Elsa equidistante m 200 da detta strada; si prosegue lungo detta curva verso nord-ovest fino ad incontrare il confine comunale Casole d'Elsa-Colle Val d'Elsa; si segue detto confine verso est e poi verso nord fino ad incontrare il primo caposaldo di riferimento.

B) A partire dal punto d'incontro dei confini comunali di Chiusdino, Sovicille e Casole d'Elsa si segue il confine comunale Casole d'Elsa-Sovicille verso nord fino ad incontrare la curva sinuosa ad ovest della strada Colonna di Montarrenti-Colle Val d'Elsa equidistante m 200 da detta strada; si segue detta curva verso sud fino ad incontrare il confine comunale Casole d'Elsa-Chiusdino; si segue quindi detto confine verso sud-est fino a ricongiungersi con il primo caposaldo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Casole d'Elsa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta l'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

L'anno millenovecentosettantaquattro (1974), il giorno ventitre (23) del mese di luglio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita, alle ore 10,30, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto, in Siena, via di Città, 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) CASOLE D'ELSA: proposta di completamento del vincolo della Montagnola Senese;

(*Omissis*).

Il presidente dopo aver constatato la presenza del numero legale ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e introduce la trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) CASOLE D'ELSA: proposta di completamento del vincolo della Montagnola Senese.

(*Omissis*).

Terminata la discussione la commissione si dichiara favorevole all'unanimità all'apposizione del vincolo nelle zone così delimitate:

A) A partire dal punto d'incontro dei confini comunali di Colle Val d'Elsa, Casole d'Elsa e Monteriggioni si segue il confine comunale Monteriggioni-Casole d'Elsa, verso est e poi verso sud fino ad incontrare il confine comunale Casole d'Elsa-Sovicille; si segue verso sud-ovest detto confine fino ad incontrare la curva sinuosa ad ovest della strada Colonna di Montarrenti-Colle Val d'Elsa equidistante m 200 da detta strada; si prosegue lungo detta curva verso nord-ovest fino ad incontrare il confine comunale Casole d'Elsa-Colle Val d'Elsa; si segue detto confine verso est e poi verso nord fino ad incontrare il primo caposaldo di riferimento.

B) A partire dal punto di incontro dei confini comunali di Chiusdino, Sovicille e Casole d'Elsa si segue il confine comunale Casole d'Elsa-Sovicille, verso nord fino ad intersecare la curva sinuosa ad ovest della strada Colonna di Montarrenti-Colle Val d'Elsa equidistante m 200 da detta strada; si segue detta curva verso sud fino ad incontrare il confine comunale Casole d'Elsa-Chiusdino; si segue quindi detto confine verso sud-est fino a ricongiungersi con il primo caposaldo di riferimento.

(*Omissis*).

(991)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mario Maraldi S.p.a., in Forlimpopoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio

italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Mario Maraldi S.p.a. di Forlimpopoli ha effettuato i pagamenti anticipati sottoelencati a fronte dei rispettivi modelli *B*-Import rilasciati per l'importazione di 10 impianti di saldatura ed alta frequenza tipo « Thermatol » di origine e provenienza USA:

$ USA 18.514,40, mod. *B*-Import n. 2912796 del 1° ottobre 1974, Banca nazionale del lavoro;

$ USA 18.514,40, mod. *B*-Import n. 2912821 del 7 novembre 1974, Banca nazionale del lavoro;

$ USA 18.514,40 mod. *B*-Import n. 2912829 del 26 novembre 1974, Banca nazionale del lavoro;

$ USA 27.956,80, mod. *B*-Import n. 2912837 dell'11 dicembre 1974, Banca nazionale del lavoro;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Forlì, limitatamente a $ USA 158.014,40, entro il termine di validità della domiciliata e per la differenza di $ USA 676.985,60 con ritardi varianti dai sessantasette ai novantanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 131562 del 6 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza del 13 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto giustificata con i ritardi nelle consegne da parte della fornitrice estera, argomentazioni non assistite da idonea documentazione, nonchè con il mancato approntamento delle linee di produzione su cui dovevano essere installati i tubi stessi, giustificazione di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mario Maraldi S.p.a. di Forlimpopoli, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Forlì nella misura del 5 % di $ USA 676.985,60 di cui ai modelli *B*-Import sopra indicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(935)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Matteucci Rodolfo, in Ponte a Egola.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Matteucci Rodolfo, in Ponte a Egola, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 4.055,12 di cui al mod. *B*-Import n. 4473853 rilasciato in data 24 marzo 1975 dalla Cassa di risparmio di S. Miniato per l'importazione di pelli di rettili di origine Indonesia e provenienza Singapore;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova l'11 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di ventidue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 621242 del 24 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 20 dicembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le ragioni addotte dall'importatore non integrano alcuna delle esimenti che giustifichino il ritardo nell'importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Matteucci Rodolfo, in Ponte a Egola, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di S. Miniato nella misura del 5% di Lgs. 4.055,12 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(915)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Silvano Burgassi, in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 26.183,23 di cui al mod. *B*-Import n. 2848164 rilasciato in data 7 maggio 1973 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di tonnetto all'olio d'oliva di origine e provenienza Spagna;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze con un ritardo, di quattro mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, limitatamente a $ USA 15.698,28 e per $ USA 10.484,95 entro il termine di validità dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301084 del 20 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del prot. 162120 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da carenze di spazio nei locali « nazionali » dei Magazzini generali di Firenze e quindi giustificata, con argomentazioni di natura aziendale non valide ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di $ USA 15.698,28 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(893)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sudsider S.p.a., in Bari.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Sudsider S.p.a. di Bari, ha effettuato pagamenti anticipati di $ USA 574.657,79 e $ USA 518.181,66 di cui ai modelli *B*-Import numeri 2638674 e 2944936 rilasciati in data 18 ottobre 1972 e 3 aprile 1973 dalla Banca nazionale del lavoro, in Bari, per l'importazione di coils di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata, relativamente al primo benestare, entro i termini, dalla dogana di Bari il 25 agosto 1973 e per il secondo il 15 gennaio 1974 con un ritardo, quindi, di tre mesi e mezzo rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 091080 del 21 febbraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 15 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima relativamente alla partita per $ USA 518.181,66, in quanto giustificata con argomentazioni generiche riferite a numerose operazioni di importazione effettuate dalla stessa società oltre i termini consentiti con ritardi varianti da tredici giorni ad oltre due anni e due mesi e che non trovano agli atti riscontro probatorio specifico per le singole operazioni di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sudsider S.p.a. di Bari, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, in Bari, nella misura del 5 % di $ USA 518.181,66 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(930)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 settembre 1974, concernente incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla società Gruppo industrie alimentari, in Livorno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il proprio decreto del 4 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 1974, con cui è stato disposto l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla società Gruppo industrie alimentari di Livorno, mediante fidejussione della Banca nazionale della agricoltura, filiale di Milano, pari al 5 % dell'importo di $ USA 1.000.000, di cui al mod. *B*-Import n. 3905156, rilasciato in data 8 gennaio 1973 a fronte di un pagamento anticipato per l'importazione dagli Stati Uniti di merce indicata alla v.d. 12.01;

Considerato che da un supplemento di istruttoria condotto dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, su istanza della ditta interessata, le cui risultanze sono state trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 998635 del 29 ottobre 1974, è stato rilevato che la durata di validità del mod. *B*-Import sopra specificato deve intendersi di giorni novanta anzichè trenta come a suo tempo comunicato, in quanto rilasciato in data antecedente al decreto ministeriale del 20 gennaio 1973, con cui sono stati abbreviati i termini di validità degli impegni valutari della specie;

Considerato pertanto che la merce di cui trattasi è stata importata entro il termine di validità dell'impegno valutario, con l'eccezione di una partita del valore di $ USA 121.444, sdoganata con cinquantaquattro giorni di ritardo rispetto al termine suddetto;

Ritenuto che resta confermata l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, per quanto concerne il quantitativo parziale di merce corrispondente a $ USA 121.444, per i motivi già indicati nel decreto ministeriale del 4 settembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale del 4 settembre 1974 è modificato, all'art. 1, come segue: ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla società Gruppo industrie alimentari S.p.a. di Livorno, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura, filiale di Milano, nella misura del 5 % di $ USA 121.444, quale importo parziale del mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(941)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in provincia di Piacenza

Con decreto 26 luglio 1975, n. 553/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni costituenti pertinenze idrauliche del colatore Rifiuto compresi nel territorio della provincia di Piacenza segnati nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 57, mappali 164 e 165 (Ha 0.03.20); fg. 61, mappali 143-145-146-147-149-151-155-157-158-160-165-167 (Ha 0.19.75); 144 (Ha 0.01.60); 148 (Ha 0.00.30); 153 (Ha 0.05.20); 156 (Ha 0.01.00); 161 (Ha 0.00.57); 164 (Ha 0.02.20); 154/parte (Ha 0.01.04); fg. 69, mappali 1327-1328-1330-1332-1333-1334 (Ha 0.05.30); 1320 (Ha 0.04.40); 1331 e 1335 (Ha 0.02.30), fg. 79, mappali 366-367-381-368-382-369-383-384 (Ha 0.28.60); mappale 370 (Ha 0.02.40), di complessivi Ha 0.77.52 ed indicati nella planimetria rilasciata il 9 luglio 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1040)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vigonza

Con decreto 9 ottobre 1975, n. 788/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo del fiumicello Tergola in località Pioca del comune di Vigonza (Padova) segnati nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 7 e 8 mappali vari della superficie di Ha 0.68.35 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 28 gennaio 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1038)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1975, registro n. 9 Trasporti, foglio n. 178, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 10 febbraio 1973 dall'ex dipendente della gestione governativa per le ferrovie meridionali sarde, sig. Settimio Bonaccorsi, avverso il provvedimento della predetta gestione, relativo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.

(1148)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, la provincia di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 242.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(577/M)

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, la provincia di Bologna viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 204.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(578/M)

Autorizzazione al comune di Concordia Sagittaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Concordia Sagittaria (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.646.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(579/M)

Autorizzazione al comune di Ginestra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Ginestra (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(580/M)

Autorizzazione al comune di Collazzone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Collazzone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(581/M)

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Pergola (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.863.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(582/M)

Autorizzazione al comune di Cologno Monzese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Cologno Monzese (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 77.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(583/M)

Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Termini Imerese (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 56.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(584/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1976, il comune di Poggio Bustone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(528/M)

Autorizzazione al comune di Trevi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1976, il comune di Trevi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.884.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(529/M)

Autorizzazione al comune di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1976, il comune di Belforte all'Isauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(530/M)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1976, il comune di Montefelcino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(531/M)

Autorizzazione al comune di Sesto San Giovanni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Sesto San Giovanni (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 372.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(565/M)

Autorizzazione al comune di Narni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Narni (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 69.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(566/M)

Autorizzazione al comune di Sassuolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Sassuolo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 74.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(576/M)

Autorizzazione alla provincia di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, la provincia di Venezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.813.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(574/M)

Autorizzazione alla provincia di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, la provincia di Savona viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.410.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(575/M)

Autorizzazione al comune di Pieranica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Pieranica (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.062.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(524/M)

Autorizzazione al comune di Quintano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Quintano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.941.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(525/M)

Autorizzazione al comune di Torre de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Torre de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.286.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(526/M)

Autorizzazione al comune di Voltido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Voltido (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.417.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(527/M)

Autorizzazione al comune di Ventimiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Ventimiglia (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 367.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(532/M)

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Gubbio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 938.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(533/M)

Autorizzazione al comune di Ivrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Ivrea (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 517.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(534/M)

Autorizzazione al comune di Novi Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Novi Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 437.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(535/M)

Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Avola (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.017.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(536/M)

Autorizzazione al comune di Montopoli in Val d'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Montopoli in Val d'Arno (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.611.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(537/M)

Autorizzazione al comune di Badia Pavese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Badia Pavese (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.401.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(538/M)

Autorizzazione al comune di Castellina Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Castellina Marittima (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.927.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(539/M)

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Filattiera (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.754.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(540/M)

Autorizzazione al comune di Poppi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Poppi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 136.297.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(541/M)

Autorizzazione al comune di Subbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Subbiano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.327.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(542/M)

Autorizzazione al comune di Voltago Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Voltago Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.047.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(543/M)

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Monterenzio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.411.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(544/M)

Autorizzazione al comune di Fiesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Fiesco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 12.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(545/M)

Autorizzazione al comune di Gadesco Pieve Delmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Gadesco Pieve Delmona (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.453.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(546/M)

Autorizzazione al comune di San Fratello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di San Fratello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(547/M)

Autorizzazione al comune di Nizza di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Nizza di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(548/M)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Casalvecchio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(549/M)

Autorizzazione al comune di Zelo Buon Persico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Zelo Buon Persico (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(550/M)

Autorizzazione al comune di Pieve Emanuele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Pieve Emanuele (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.232.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(551/M)

Autorizzazione al comune di Pieve di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Pieve di Coriano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.464.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(552/M)

Autorizzazione al comune di Arcola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Arcola (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 43.139.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(553/M)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Gemmano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 53.778.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(554/M)

Autorizzazione al comune di San Pier Niceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di San Pier Niceto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(555/M)

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Chieti viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.725.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(556/M)

Autorizzazione al comune di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Asti viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.774.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e lo istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(557/M)

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Chiusi della Verna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.268.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(558/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.329.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(559/M)

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Donada (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.594.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(560/M)

Autorizzazione al comune di Solarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Solarolo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.496.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(561/M)

Autorizzazione al comune di Massa Lombarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Massa Lombarda (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.989.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(562/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Santa Maria a Monte (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.038.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(563/M)

Autorizzazione al comune di Santa Luce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Santa Luce (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 46.421.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(564/M)

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Rende (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 667.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(567/M)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Panettieri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.811.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(568/M)

Autorizzazione al comune di Santa Lucia del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Santa Lucia del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(569/M)

Autorizzazione al comune di Guarda Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Guarda Veneta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(570/M)

Autorizzazione al comune di Giustenice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Giustenice (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.102.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(571/M)

Autorizzazione al comune di Laghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, il comune di Laghi (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.508.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(572/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di psicologia della percezione presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova è vacante la cattedra di psicologia della percezione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1265)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 21 gennaio 1975 al 24 gennaio 1975 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento n. 359/67/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 23 dicembre 1975, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 9008, numero della tariffa 23.02-A-II-a, (Crusche ecc. di altri cereali: aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % ecc.), colonna VII, prelievo da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya per il 21 gennaio 1975, leggere « *199,92* » anzichè « *199,62* ».

(1232)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano di zona del comune di Lecco

Con deliberazione della giunta regionale 25 novembre 1975, n. 933, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lecco (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(824)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario di 3ª classe, categoria di concetto - ruolo amministrativo, per le sedi di Genova.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario di 3ª classe, categoria di concetto - ruolo amministrativo, per le sedi di Genova.

Nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze funzionali, non possono essere accolte domande di trasferimento.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, stabilito dall'art. 3 del presente bando, dei seguenti requisiti:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale. Non sono ammessi titoli equipollenti;

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32, salvo, per quest'ultimo limite, le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia.

Si prescinde dal limite di età per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Ente;

d) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

e) buona condotta civile e morale;

f) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dal comitato esecutivo dello Ente.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo (allegato *A*) e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'E.N.A.O.L.I. - Ufficio del personale - Via Giulio Romano, 46 - 00196 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate inviate in tempo utile purchè spedite entro il suddetto termine; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno precisare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate nonchè la mancanza di procedimenti penali in corso e l'immunità da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, i precedenti penali delle condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, grazia, condono, indulto o perdono giudiziale;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

i) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

l) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, le sedi in concorso;

m) la residenza attuale;

n) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'Ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'Ente.

Art. 5.

Prova di esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno gli esami. Gli stessi consisteranno in due prove scritte ed una orale, secondo il programma contenuto nell'allegato *B* al presente bando.

La commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove di esame scritto.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei seguenti documenti: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto. Non sono ammessi equivalenti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale impiegatizio dell'Ente e quelle di cui all'allegato *C* del presente bando.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza e preferenza di nomina:

A) *per la precedenza*:

invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi.

Per i suddetti titoli è richiesto il certificato rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) *per la preferenza*:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione; oppure: copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; oppure: certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; oppure: certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi per lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, ed il grado di riduzione della capacità lavorativa; oppure: dichiarazione dello I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; oppure: dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei due documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra: uno dei due documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 348;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente; oppure: *certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;*

b) per le madri o le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5) della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autenticata di uno di questi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: *attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio* gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

22) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

23) dipendenti dell'Ente: dichiarazione del candidato, vistato dal capo dell'ufficio cui appartiene, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita attualmente.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Gli aspiranti in servizio presso l'Ente sono esonerati dalla presentazione dei documenti già in possesso dell'amministrazione, purchè ne diano comunicazione entro il termine sopra indicato.

Art. 7.

Graduatoria

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale del concorso secondo l'ordine decrescente dei punteggi riportati da ciascun candidato nella votazione complessiva.

La graduatoria di merito sarà approvata con deliberazione del comitato esecutivo dell'Ente il quale, tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza presentati dai candidati, dichiarera i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni ai sensi della legge 11 maggio 1971, n. 390;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, in bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro ed invalidi civili, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3) della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli rante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3, della

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto d'impiego di ruolo o non di ruolo con l'Ente sono esonerati dalla presentazione dei predetti documenti già acquisiti agli atti, ad esclusione di quelli previsti ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine perentorio previsto dall'art. 8 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dell'Ente, previa deliberazione del comitato esecutivo, per un periodo di sei mesi con la qualifica di segretario di 3ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefissato, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente, previa delibera del comitato esecutivo.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, saranno osservare le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigente in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Il Presidente

ALLEGATO *A*

RACCOMANDATA R.R.

All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Ufficio del personale - Via Giulio Romano, 46 - 00196 ROMA

Oggetto: Concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario di 3ª classe, categoria di concetto - ruolo amministrativo.

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome a carattere stampatello) nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . (se dipendente dell'Ente indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di servizio), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario di 3ª classe, categoria di concetto - ruolo amministrativo.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito il . . . presso . . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

d) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (in caso contrario dichiarare i carichi pendenti e le condanne penali eventualmente riportate, anche se siano stati concessi amnistia, grazia, condono, indulto o perdono giudiziale);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

f) di avere o non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere in caso di nomina la sede di assegnazione e all'impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa al concorso gli sia trasmessa al seguente indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

Luogo e data . . . . .

Firma . . . . . .

(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

A) PROVE SCRITTE

1) Computisteria e ragioneria generale ed applicata alle aziende pubbliche (nell'ambito del programma indicato per la prova orale).

2) Diritto del lavoro e legislazione sociale (nell'ambito del programma indicato per la prova orale).

B) PROVA ORALE

Computisteria:

Interesse e sconto.
Conti correnti: generalità e metodo di appuramento degli interessi.
Titoli di credito.

Ragioneria generale ed applicata alle aziende pubbliche:

Princìpi di contabilità dello Stato e degli enti pubblici.
Aziende e loro classificazione.
Anno ed esercizio finanziario; esercizio suppletivo.
Inventari e loro classificazioni.
Gestione della competenza e gestione dei residui.
Classificazione delle entrate e delle uscite.
Fasi amministrative delle entrate e delle spese.
Scritture e situazioni contabili.
Risultato della gestione: pareggio, avanzo, disavanzo.
Componenti attivi e passivi del patrimonio.
Bilanci preventivi e consuntivi.
Organi di controllo.

Diritto del lavoro e legislazione sociale:

Nozioni e fonti del diritto del lavoro.
Il contratto di lavoro.
Il rapporto di lavoro.
L'evoluzione del sistema previdenziale-assistenziale; la sicurezza sociale. I principi costituzionali e la loro attuazione.
L'assicurazione sociale in generale; differenze tra assicurazione sociale e assicurazione privata.
Gli elementi del rapporto di assicurazione sociale.
Le varie forme di assicurazione sociale: l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali; le assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la tubercolosi e le malattie; l'assicurazione contro la disoccupazione.
Gli assegni familiari.
Forme integrative e complementari di sicurezza sociale: assistenza a varie categorie di lavoratori; la tutela della maternità e dell'infanzia.
La formazione professionale e l'apprendistato.

Elementi di scienza delle finanze, con particolare riguardo al sistema tributario italiano:

Attività finanziaria dello Stato.
Bilancio dello Stato: varie specie di bilancio - Le spese e le entrate pubbliche.
Concetto di tasse, imposte e contributi vari.
Cenni sulle attuali leggi tributarie: imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche - Imposta locale sui redditi - Imposta di registro - Imposta di bollo - Imposta sul valore aggiunto - Contenzioso tributario.

Nozioni di diritto pubblico:

La Costituzione: princìpi fondamentali - Diritti e doveri dei cittadini - Organi costituzionali dello Stato, funzione esecutiva, giurisdizionale e legislativa.
Linee generali dell'ordinamento amministrativo dello Stato.
Gli enti pubblici territoriali (comune, provincia, regione).
Cenni sul rapporto di pubblico impiego. Responsabilità del diritto amministrativo con particolare riguardo alla responsabilità dell'impiegato pubblico verso la pubblica amministrazione e verso terzi.

Nozioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia:

Cenni sulla persona fisica, la capacità giuridica, la capacità di agire, i diritti della personalità.
Parentela e affinità.
Domicilio e residenza.
Assenza: concetto, dichiarazione di assenza, dichiarazione di morte presunta.
Emancipazione, interdizione, inabilitazione.
Riforma del diritto di famiglia: principali modifiche introdotte.
Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Affiliazione e affidamento.
Adozione ordinaria e speciale.
La tutela dei minori.

L'E.N.A.O.L.I.:

Finalità e legislazione.
Organizzazione.
Prestazioni assistenziali dell'Ente: impostazione e sviluppo.

ALLEGATO *C*

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai commissari presenti.

(1159)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciotto posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare nel Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1975, registrato alla Corte di conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 399, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciotto posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nel Lazio.

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a diciotto posti di collocatore di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Cannucciari dott. Giulio, dirigente superiore.

Membri:

Terenzi dott. Giuseppe Maria, primo dirigente;
Mancuso dott.ssa Carla n. Roscioni, direttore di sezione;
Giglio dott. Andrea, direttore di sezione;
Russo dott. Crescenzo, direttore di sezione.

Segretario:

Motta dott. Antonino, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1975
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 382

(830)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 102 in data 31 dicembre 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1974 in provincia di Pesaro e Urbino;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni e le proposte pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei medici di Pesaro, dal collegio delle ostetriche di Pesaro e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Gullotti dott. Vincenzo, dirigente servizi assessorato sanità, regione Marche.

Componenti:

Iappelli dott. Carlo, vice prefetto ispettore aggiunto, prefettura di Pesaro;
Paolucci prof. Salvatore, medico provinciale di Ancona;
Pavoni prof. Antonio, primario ostetrico, ospedale di Pesaro;
Perolo prof. Fernando, primario ostetrico, ospedale di Fano;
Carboni Orlanda, ostetrica condotta scelta a norma della legge n. 220 citata in premessa.

Segretario:

Righi Nelson, funzionario direttivo dell'ente regione Marche.

La commissione, che avrà sede in Pesaro presso l'ospedale generale provinciale « S. Salvatore », inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 17 gennaio 1976

Il medico provinciale: CAVINA

(1273)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 gennaio 1976, n. 22, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente medico presso l'astanteria, pronto soccorso e servizio di medicina generale,

presso la dipendenza sanitaria di Rosignano Solvay.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(1348)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico;
un posto di assistente geriatra;
un posto di assistente ortopedico;
un posto di assistente chirurgo del servizio di guardia autonomo, pronto soccorso ed astanteria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 1° marzo 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti) - tel. 23180 - 24239 - 24110 - 47-94.

(1388)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA MADDALENA » DI VOLTERRA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 gennaio 1976, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo, di cui al bando in data 29 luglio 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 6 marzo 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Volterra (Pisa).

(1350)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 dicembre 1975, n. 31/13-*A*, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso;
un posto di assistente del centro trasfusionale;
un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova) - tel. 580069.

(1389)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 13 gennaio 1976, n. 1/14, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto oculista;
un posto di aiuto di geriatria;
un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Piove di Sacco (Padova) - tel. 580069.

(1390)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI TRAPANI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina;
un posto di assistente di chirurgia;
due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
tre posti di assistente di pediatria;
un posto di assistente di emodialisi;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di radiologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di anatomia patologica;
un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani, via Cosenza - tel. 62944.

(1344)

OSPEDALE « S. GIACOMO D'ALTOPASSO » DI LICATA

Concorso ad un posto di assistente analista

In esecuzione della deliberazione commissariale 26 settembre 1975, n. 362, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Licata (Agrigento) - tel. 891173.

(1345)

OSPEDALE « ANNUNZIATA » DI SULMONA

Concorso ad un posto di assistente ostetrico addetto al centro di medicina sociale per la profilassi, la diagnosi e la cura dei tumori.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico addetto al centro di medicina sociale per la profilassi, la diagnosi e la cura dei tumori.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(1346)

OSPEDALI RIUNITI «SS. ANNUNZIATA» DI CHIETI

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione presidenziale 16 gennaio 1976, n. 6, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima radiodiagnostica;
un posto di aiuto della divisione di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Chieti - tel. 2574-4663-65291-2-3-4.

(1341)

OSPEDALE CIVILE «S. LORENZO» DI VALDAGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 gennaio 1976, n. 2, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valdagno (Vicenza), via G. Galilei, 3 - tel. 0445/42020-41966.

(1342)

OSPEDALE TISIOLOGICO «F. BUSONERA» DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di fisiopatologia cardiorespiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Padova, via Gattamelata, 64 - tel. 049/662344.

(1343)

OSPEDALE «S. CATERINA NOVELLA» DI GALATINA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(1339)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 ottobre 1975, n. 586, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(1340)

OSPEDALE «DANIELE-ROMASI» DI GAGLIANO DEL CAPO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 327 del 20 dicembre 1973;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(1338)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 31 ottobre 1975, n. 837, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina), contrada Grazia.

(1336)

OSPEDALE DI SCHIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 ottobre 1975, n. 263, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia generale;
un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza).

(1337)

OSPEDALE DI BORDIGHERA

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bordighera (Imperia), via Aurelia, 66.

(1277)

OSPEDALE «BARTOLINI» DI MONDOLFO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;
un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondolfo (Pesaro e Urbino) - tel. 95235.

(1334)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di anatomia ed istologia patologica.

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 gennaio 1976, n. 56, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Adria (Rovigo).

(1347)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione pneumologica;
un posto di aiuto della divisione di oculistica;
un posto di aiuto del servizio cardiologico-UTIC;
un posto di aiuto del servizio odontoiatrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(1278)

OSPEDALE «A. MARESCA» DI TORRE DEL GRECO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di ortopedia;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale e di pronto soccorso; un posto di assistente del pronto soccorso;
un posto di aiuto urologo; due posti di assistente della divisione di urologia;
un posto di aiuto della sezione di anestesiologia; due posti di assistente del servizio di anestesiologia;
un posto di assistente della sezione ORL;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Torre del greco (Napoli).

(1333)

OSPEDALE CIVILE «P. A. FACCANONI» DI SARNICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 gennaio 1976, n. 13, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;
un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sarnico (Bergamo) - tel. 035/910071.

(1255)

OSPEDALE «REGINA MARGHERITA» DI PALAZZO ADRIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palazzo Adriano (Palermo), via F. Crispi, 99.

(1256)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 dicembre 1975, n. 563, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Piombino (Livorno) - tel. 31021.

(1275)

OSPEDALE CIVILE «PROF. F. PENTIMALLI» DI PALMI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni commissariali 23 ottobre 1975, numeri 410, 411 e 412, sono indetti pubblici concorsi, per titoli e per esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di pediatria;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi cliniche;
un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di chirurgia vascolare;
un posto di assistente di malattie infettive;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(1335)

OSPEDALE CIVILE DI ISEO

Concorso a tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 dicembre 1975, n. 239, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Iseo (Brescia) - tel. 030/980581-2-3-4-5.

(1274)

OSPEDALE CIVILE «B. V. DELLE GRAZIE» DI LATISANA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Latisana (Udine).

(1349)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760330)